
**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO**

RICORSO

della dott.ssa **LAVINIA LIBRINO**, nata a Palermo in data 9 luglio 1991, Cod. Fisc. LBRLVN91L49G273T, quivi residente in Via Praga n. 32, rappresentata e difesa in forza di procura in calce, rilasciata su foglio separato allegato al presente ricorso per formarne parte integrante, sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Girolamo Calandra (C.F. CLNGLM42A16273H; PEC girolamocalandra@pecavvpa.it; numero fax 091-586022) e Antonella Bonanno (Cod. Fisc. BNNNNL65P47G273Q - PEC antonellabonanno@pecavvpa.it; numero fax 091-586022) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33, nonché digitalmente presso gli indirizzi di PEC dei suindicati difensori come sopra specificati e tratti da Registri di Giustizia

c o n t r o

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Cod. Fisc. 80012000826, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott.ssa Carmen Madonia, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, SERVIZIO 4 “Reclutamento, trasferimenti e mobilità”, Cod. Fisc. 80012000826, in persona del Dirigente del Servizio *pro tempore*, Dott. A. Sirna, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6;

e nei confronti di

- FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., Cod. Fisc. 80048080636, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale ed amministrativa del FORMEZ PA, in Roma, Viale Marx n. 15;

- **dott. Angelo GAUDIO**, nato a Palermo il 24 gennaio 1989, quivi residente in Via Leonardo Da Vinci n. 48, scala "D", quale soggetto inserito nell'"elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta" del concorso di cui si dirà infra

per l'annullamento

1. dell'elenco dei "*candidati idonei dopo la prova scritta*" del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021 e pubblicato per estratto nella GURS - Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021, per l'assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia (di cui **n. 344** unità nel profilo di **Funzionario-Specialista in mercato e servizi per il lavoro** - Codice CPI-SML); elenco pubblicato in data 13 giugno 2022, nella parte in cui risulta esclusa la dott.ssa Librino;

2. della **valutazione complessiva di 20,8** attribuita alla dott.ssa Librino all'esito della prova scritta selettiva del concorso sopra citato; esito reso noto da FORMEZ PA in data 17 giugno 2022, con conseguenziale illegittima esclusione della stessa dall'elenco degli idonei per la specifica procedura alla quale ha partecipato la ricorrente;

3. ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

nonché per il riconoscimento

del buon diritto della ricorrente all'ammissione nell' "*elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta*" del concorso di che trattasi, con attribuzione alla stessa di complessivi punti 22,1 e superamento della prova medesima.

F A T T O

Con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021, pubblicato per estratto nella GURS – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021, l'Assessorato regionale delle Autonomie

Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D, posizione economica D1), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, **di cui n. 344 unità nel profilo di *Funzionario - Specialista in mercato e servizi per il lavoro* (Codice CPI-SML).**

A mente dell'art. 3 del bando, la procedura concorsuale di cui trattasi si è articolata nelle seguenti fasi: **a)** valutazione dei titoli legalmente riconosciuti; **b)** prova selettiva scritta, **c)** valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale.

La dott.ssa Librino ha partecipato alla procedura concorsuale limitatamente al profilo di *Funzionario - Specialista in mercato e servizi per il lavoro* (Codice CPI-SML), superando la fase **di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti** che, alla luce della disciplina prevista nell'art. 6 del bando di concorso, è stata distinta per ciascuno dei profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, oltre che essere stata finalizzata all'ammissione alla prova selettiva scritta di un numero di candidati (per ciascuno dei diversi profili professionali) pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso; la odierna ricorrente ha dunque sostenuto la prova selettiva scritta, anch'essa distinta per ciascun profilo professionale oggetto della procedura concorsuale (cfr. dell'art. 7 del bando).

Più precisamente e per quello che qui strettamente ci occupa, secondo la disciplina di cui all'art. 7, comma 2, del bando di concorso, la prova è consistita "... *nella risoluzione di sessanta quesiti con risposte a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese... delle tecnologie informatiche e delle seguenti materie* (distinte per profilo):

B) Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML)

-Diritto del lavoro e della legislazione sociale;

-Legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (...); normativa nazionale regionale relativa all'inserimento lavorativo delle p3rsone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99;

-diritto amministrativo, con particolare riferimento a (...omissis...);

-normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Il bando ha previsto l'attribuzione di punti 0,50 per ogni risposta esatta e la detrazione di 0,15 punti per ogni risposta errata.

La prova stessa ha avuto una durata di 60 minuti e si è svolta **esclusivamente mediante utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali** (art. 7 cit., comma 4); ai sensi dell'art.7, comma 9, anche la correzione degli elaborati da parte delle commissioni è avvenuta "...*utilizzando strumenti digitali*".

All'esito della prova scritta strutturata come sopra esposto, la dott.ssa Librino **ha riportato il punteggio di 20,8, non sufficiente a superare la prova stessa**, per la quale il bando aveva stabilito un punteggio minimo di 21 (art. 7, comma 3).

Più precisamente, sono state ritenute errate le due risposte che l'odierna ricorrente ha fornito **ai quesiti corrispondenti ai nn. 6 e 53**; di guisa che, essendo stata applicata nei confronti di lei la penalità di punti 0,15 per ogni risposta (asseritamente) errata e non essendo stato attribuito per converso il corretto punteggio di 0,50 per ciascuno dei quesiti stessi, la dott.ssa Librino ha totalizzato il punteggio di 20,8, **anziché il punteggio di 22,1 che le avrebbe consentito l'utile collocazione in graduatoria come "idonea dopo la prova scritta"** e verosimilmente nella graduatoria finale come vincitrice del concorso

Con atto del 28 giugno 2022, trasmesso in pari data a mezzo PEC dagli Avv.ti Calandra e Bonanno, la dott.ssa Librino ha proposto ricorso in opposizione avverso l'esito di "non superamento", individuando con chiarezza e precisione i motivi che hanno condotto a siffatta erroneo punteggio per la prova scritta e chiedendo l'annullamento in autotutela del quest'ultimo.

La P.A. regionale odierna resistente si è limitata a trasmettere in data 20 luglio 2022 una nota meramente "interlocutoria", alla quale non ha fatto seguito alcuna ulteriore comunicazione (cfr. nota n. 77819 prot. allegata in atti).

Con nota PEC del 29 agosto 2022 (a firma dei medesimi legali di fiducia), la dott.ssa Librino ha sollecitato il riscontro al ricorso in opposizione; anche tale invito non ha trovato ad oggi riscontro.

Avverso la determinazione erronea del punteggio, illegittima per quanto si dirà appresso, si rende pertanto necessario il presente ricorso giurisdizionale che procede per i seguenti motivi in

DIRITTO

Questa difesa ritiene opportuno dedurre i vizi di illegittimità dei provvedimenti impugnati, distinguendoli rispetto a ciascuna “risposta ai quesiti” correttamente fornita da parte della ricorrente e tuttavia illegittimamente considerata “errata” dalla Commissione esaminatrice; più specificamente

I

IN ORDINE AL QUESITO A SCELTA MULTIPLA N. 6

Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75 avente ad oggetto l’istituzione del “POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI” - Errore di diritto - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dello sviamento:

Alla luce della normativa richiamata in epigrafe deve considerarsi errata la valutazione della risposta al quesito n. 6 da parte della Commissione esaminatrice; si riporta testualmente il contenuto della domanda a scelta multipla:

“Ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:

- Da ricercatori scientifici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.*
- Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.*
- Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti.”*

La dott.ssa Librino ha esattamente indicato e contrassegnato come corretta la terza risposta “*Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti*”, ritenuta illegittimamente errata dalla Commissione che ha ritenuto asseritamente esatta la seconda opzione “*Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni*”.

La valutazione della risposta al quesito operata nei confronti della odierna ricorrente si appalesa errata in punto di diritto e va senz’altro annullata alla luce del chiaro inopinabile riscontro normativo scaturente dall’**art. 18 del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75** che, nell’istituire il c.d. “**POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI**” ha modificato l’art. 55-*septies* del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disponendo che: “**Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’Inps**” (se trattasi invece di accertamenti relativi a infortuni o malattie professionali, la competenza è rimasta dell’Inail - v., ad esempio messaggio Inps n. 1399 del 29 marzo 2018, punto 8 allegato in atti).

Nella buona sostanza, poiché le visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate ope legis dai medici degli Istituti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL) competenti, rimane sotto questo primo aspetto comprovato l’errore di diritto nel quale è incorsa la Commissione esaminatrice, la quale avrebbe dovuto contrassegnare come “ESATTA” la risposta fornita dalla odierna ricorrente, con attribuzione del relativo punteggio.

II

IN ORDINE AL QUESITO A SCELTA MULTIPLA N. 53

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) - Errore di diritto - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dello sviamento:

Anche in questo caso, la valutazione formulata dalla Commissione esaminatrice nei confronti della dott.sa Librino con riferimento al quesito n. 53 si appalesa manifestamente inficiata dalla sussistenza di un palese errore di diritto.

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito il testo integrale della domanda a scelta multipla:

“Ai sensi dell’art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore:

- Ai 16 anni compiuti.*
- Ai 15 anni compiuti.*
- Ai 14 anni compiuti.”*

La ricorrente ha **esattamente** contrassegnato la prima risposta, corrispondente “*Ai 16 anni compiuti*”, risposta considerata tuttavia errata, ritenendo la Commissione esaminatrice (asseritamente) esatta la seconda risposta: “*Ai 15 anni compiuti.*”.

Siffatta valutazione è priva di giuridico fondamento e dev’essere pertanto annullata.

In *subiecta materia* - fissazione dell’età minima per l’ammissione al lavoro - l’art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977 (come sostituito dall’art. 5 del D. Lgs. n. 345/1999) ha affermato il principio che “*l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria*” e, comunque, all’epoca, non poteva essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Senonché l’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha così disposto: “*L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. **L’ETÀ PER L’ACCESSO AL LAVORO È CONSEGUENTEMENTE ELEVATA DA QUINDICI A SEDICI ANNI***” (sul punto cfr. nota n. 9799 prot. del 20/07/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, prodotta in atti).

In conclusione, per quello che qui ci occupa, deve incontestabilmente riconoscersi da un lato che ai sensi dell’art. 3 della L. 17 ottobre 1967 n. 977 e successive modificazioni e integrazioni, **l’età minima per l’ammissione al lavoro è di**

anni 16 compiuti e, dall'altro lato, che la risposta al quesito fornita dalla dott.ssa Librino è pienamente corretta in punto di diritto.

La verità si è che occorre prendere atto dei gravi oggettivi limiti che possono derivare da un sistema “telematizzato” di predisposizione e valutazione “automatica” delle prove selettive scritte (quali quelle previste nella procedura concorsuale *de qua*), nel quale, in occasione della formulazione delle domande a risposta multipla, “... *l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore* (leggi FORMEZ PA - nda). *In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti*” (cfr. art. 7, comma 5 del bando di concorso).

E' fin troppo evidente che nel caso di specie, la Commissione esaminatrice ha ommesso dall'eseguire approfonditamente il controllo “a monte” sulla correttezza di ciascuna delle risposte previste per i n. 60 quesiti a scelta multipla, trascurando soprattutto di validarne la esattezza alla luce delle novità e modifiche legislative; per ciò stesso incorrendo nella dedotta violazione di legge e nell'eccesso di potere che vizia la valutazione finale della prova svolta dalla dott.ssa Librino per manifesta carenza dei presupposti (derivante dall'errore di diritto).

ISTANZA CAUTELARE:

Palese si manifesta la ricorrenza nella specie di entrambi i presupposti di legge previsti per l'adozione della misura cautelare.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va evidenziato il danno che la dott.ssa Librino subirebbe a causa della erronea ed illegittima esclusione dall'elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta, non foss'altro che per l'importanza di essere inclusa nell'elenco in questione con decorrenza immediata, partecipando in tal modo alla terza ed ultima fase della procedura (valutazione dei titoli di servizio dell'esperienza professionale), ben potendo conseguire infine un'utile collocazione nella graduatoria finale di merito; tale argomentazione è tanto più valida e fondata ove

si consideri che a tutt'oggi l'Amministrazione regionale non ha ancora provveduto ad approvare la detta graduatoria finale.

Non v'è chi non veda come la pronuncia da parte di codesto G.A. sulla esclusione della ricorrente, che dovesse intervenire successivamente alla chiusura di tali ultime fasi della procedura, risulterebbe *inutiliter data* e non assicurerebbe appieno l'effettività della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della P.A..

Va evidenziato ancora che il posto alla cui copertura aspira la dott.ssa Librino è stato messo a concorso con **assunzione a tempo pieno ed indeterminato**, di guisa che la ricorrente subirebbe un sicuro danno derivante dalla ingiusta privazione della stabilità del lavoro e delle certezze professionali in vista delle quali ha partecipato alla procedura concorsuale *de qua*.

Il ricorso è poi assistito da sicuro *fumus boni juris*, non foss'altro che per i dedotti - e sopra meglio comprovati - **errori di diritto** nei quali è incorsa la P.A. regionale nella predisposizione e correzione delle prove scritte.

Alla luce dei superiori motivi si chiede

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA - PALERMO**

In via preliminare, sospendere in via cautelare l'esecuzione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e precisamente:

- della valutazione complessiva di 20,8 - **anziché di 22,1** - indebitamente attribuita per errore di diritto dalla Commissione esaminatrice del concorso alla dott.ssa Librino all'esito della prova selettiva scritta del concorso;
- della consequenziale errata (ed illegittima) esclusione della stessa dall'elenco degli idonei dopo la prova scritta per la specifica procedura alla quale ha partecipato la ricorrente (profilo di **Funzionario-Specialista in mercato e servizi per il lavoro - Codice CPI-SML**);

Sempre in via preliminare e cautelare, disporre l'ammissione con riserva della dott.ssa Librino all'elenco dei candidati idonei dopo la prova scritta con attribuzione di un punteggio di 22,1;

Avv. GIROLAMO CALANDRA - Avv. ANTONELLA BONANNO

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

Tel. 091-586022 091-584957

PEC girolamocalandra@pecavvpa.it antonellabonanno@pecavvpa.it

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, con ammissione in via definitiva della ricorrente alle fasi finali della procedura concorsuale.

Con ogni conseguenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., si dichiara che si provvederà al pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Palermo, 12 settembre 2022.

Avv. Girolamo Calandra

Avv. Antonella Bonanno

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza degli Avv.ti Girolamo Calandra e Antonella Bonanno, io sottoscritto A.U.G. della Corte di Appello di Palermo ho noticato e consegnato copia conforme del suesteso atto a:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona dell'Assessore regionale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna a mani di

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*, Dott.ssa Carmen Madonia, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna a mani di

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, SERVIZIO 4 "Reclutamento, trasferimenti e mobilità", in persona del Dirigente del Servizio *pro tempore*, Dott. A. Sirna, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, ivi facendone consegna a mani di

Avv. GIROLAMO CALANDRA - Avv. ANTONELLA BONANNO
Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo
Tel. 091-586022 091-584957
PEC girolamocalandra@pecavvpa.it antonellabonanno@pecavvpa.it

**FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE
PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale ed amministrativa del
FORMEZ PA, in Roma, Viale Marx n. 15, avvalendomi all'uopo del servizio postale

dott. Angelo GAUDIO, nato a Palermo il 24 gennaio 1989, residente in Palermo, Via
Leonardo Da Vinci n. 48, scala "D", ivi facendone consegna a mani di

io sottoscritta Avv. Antonella Bonanno, attesto che la copia digitale
del ricorso che precede è conforme all'originale.
Palermo, 13 dicembre 2022
Avv. Antonella Bonanno